PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI LIVORNO

Oggetto: Esecutività e pagamento dei decreti di liquidazione emessi dai magistrati in favore degli Ausiliari del PM come individuati dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – Adeguamento agli adempimenti previsti dalla Circolare Ministeriale m_dg.DAG.25/07/2026.0153182 del 25.7.2026

M_DG.Procura della Repubblica presso il Tribunale di LIVORNO - Prot. 27/10/2026.0000118.I

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

Preso atto della Circolare in oggetto alle cui direttive è necessario adeguarsi

Premesso

- Con la Circolare in oggetto il Ministero della Giustizia intende chiarire, da una parte, i dubbi interpretativi relativamente ai termini per proporre opposizione ai decreti di pagamenti emessi dal Pubblico Ministero ex artt. 84 e 170 del DPR 115/2002, alla luce delle modifiche introdotte dal DLGS 149/2022; dall'altra impone una serie di adempimenti che andranno ad incidere in maniera rilevante sulla procedura di liquidazione delle istanze proposte da tutti gli Ausiliari del P.m., consulenti e custodi per il pagamento dei relativi onorai e/o indennità;
- In base agli artt. 84 e 170 DPR 115/2002 avverso il decreto di pagamento del compenso del difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte, è ammessa opposizione nel termine di trenta giorni dalla **comunicazione o notificazione** del provvedimento, secondo quanto previsto dall'art. 702-quater c.p.c. (procedimento a cognizione sommaria);
- Il DLGS 149/2002 (c.d. Riforma Cartabia) ha abrogato l'art. 702 – quater c.p.c. per cui, attualmente, termini e modalità di impugnazione del decreto di pagamento sono regolati dall'art. 281-terdecies c.p.c., in virtù del quale la sentenza resa nel procedimento semplificato è impugnabile nei modi ordinari, con l'applicazione dei termini di cui agli artt. 325 – 326 e 327 c.p.c. L'applicazione combinata di tali

disposizioni, comporta l'applicazione del termine c.d. breve di trenta giorni previsto dall'art. 325 c.p.c., decorrente, ai sensi dell'art. 326 c.p.c., dalla notificazione del decreto **a cura della parte interessata**. In mancanza di tale notifica l'opposizione al decreto di pagamento può essere proposta, giusto il disposto di cui all'art. 327 c.p.c., **decorsi 6 mesi dalla pubblicazione del provvedimento**;

- La circolare in oggetto ha chiarito che la disciplina di cui sopra si applica tanto ai decreti di pagamento emessi in ambito civile, sia a quelli emessi in ambito penale. Conseguentemente, per ottenere la definitiva esecutività del decreto di pagamento emesso dal P.m., condizione essenziale affinché il Funzionario delegato possa procedere al concreto pagamento dello stesso, sarà **il decorso di trenta giorni dalla notificazione eseguita a cura dell'interessato oppure, in assenza di notificazione, il decorso di sei mesi dalla pubblicazione del decreto**;
- Alla luce di quanto sopra è evidente che la mera comunicazione del decreto di pagamento, ad oggi eseguita con mezzi idonei e spesso in modalità massiva dall'Ufficio Spese di Giustizia, non è sufficiente a far decorrere i termini di cui sopra imposti dalla Circolare Ministeriale. L'Ufficio Spese di Giustizia della Procura di Livorno continuerà a comunicare i decreti di pagamento ai beneficiari secondo le modalità operative attualmente in essere, ma tale comunicazione svolge esclusivamente una funzione meramente cognitiva e non consente il decorso del termine breve di 30 giorni. Pertanto, **il beneficiario che ha interesse ad accelerare la definitiva esecutività del decreto di pagamento ed il conseguente pagamento da parte del Funzionario Delegato, ha l'onere di procedere alla notificazione del decreto di pagamento a tutti i soggetti legittimati a proporre opposizione secondo il DPR 115/2002 e di depositare prova dell'avvenuta notifica presso l'Ufficio Spese di Giustizia di questa Procura;**
- Quanto sopra non riguarda i decreti di pagamento emessi dal P.M. durante la fase delle indagini preliminari coperta da segreto istruttorio, che sono provvisoriamente esecutivi secondo quanto disposto dagli artt. 168 e 168 bis DPR 115/2002. Per tali decreti permangono le procedure attualmente in uso presso la Procura di Livorno come di seguito richiamate.

Quanto sopra premesso, appare necessario fornire delle indicazioni per l'esecutività dei decreti di pagamento, in ottemperanza a quanto disposto dalla Circolare Ministeriale DAG del 25 luglio 2026, n. 0153182. U

SI DISPONE

1. ***Decreti di pagamento relativi a procedimenti penali in fase d'indagine coperti da segreto istruttorio (Art. 168 comma 3^ DPR 115/2002)***

- In fase di indagine, durante la vigenza del segreto istruttorio, il decreto di liquidazione potrà essere notificato solo al **beneficiario** (ausiliario del magistrato, custode, etc) ed il decreto per il pagamento è solo **"provvisoriamente esecutivo"**. Conseguentemente il provvedimento di liquidazione sottoscritto dal P.M. dovrà riportare la dicitura "*titolo provvisoriamente esecutivo ex art. 168 comma 3^ DPR 115/2002*";

2. ***Cessazione del segreto istruttorio – Avviso ex art. 415 bis c.p.p.***

- Terminata la fase del segreto istruttorio, nell'avviso di cui all'art. 415 bis c.p.p. dovrà essere indicata la dicitura "*per gli effetti di agli artt. 168 comma 3^ e 170 DPR 115/2002 si comunica che nel fascicolo sono depositati i decreti di pagamento emessi dal magistrato avverso i quali gli aventi diritto possono proporre opposizione nei modi e nei termini previsti dall'art. 170 DPR 115/2002 come modificato dal DLSG 149/2022*";
- il Pubblico Ministero avrà cura di inserire la dicitura di cui sopra anche negli atti definitori del fascicolo (richiesta rinvio a giudizio, richiesta fissazione udienza preliminare; richiesta archiviazione ex art. 408 c.p.p) in modo da rendere effettiva la comunicazione alle parti processuali diverse dall'imputato;
- l'Ufficio Spese di Giustizia potrà acquisire attraverso l'uso di mezzi idonei eventuali dichiarazioni di rinuncia all'impugnazione da parte degli aventi diritto. Tali dichiarazioni saranno acquisite agli atti, anche in modalità digitale;

3. ***Decreti di liquidazione emessi dal P.m. successivamente al passaggio di fase del fascicolo***

- Il decreto di pagamento emesso dal P.m. dopo l'avviso 415 bis c.p.p. oppure durante l'espletamento delle fasi procedimentali successive sono titoli solo provvisoriamente esecutivi per cui affinché possano essere legittimamente trasmessi al Funzionario Delegato per il pagamento deve acquisire una definitiva esecutività;

- Questi ultimi ricadono quindi nella disciplina del DLSG 149/2022, per cui due sono le modalità attraverso le quali l'Ufficio Spese di giustizia acquisisce tale certezza:
 1) Il beneficiario che ha interesse a far decorrere il termine c.d. breve (decorsi 30 giorni dalla notifica a tutti i soggetti aventi diritto all'impugnazione secondo il DPR 115/2002) dovrà, procedere, **per suo conto e nel suo interesse,** alle suddette notifiche e, successivamente, depositare presso l'Ufficio Spese di giustizia, anche in modalità digitali, prova dell'avvenuto adempimento. Ricevuta tale prova il Funzionario responsabile dell'Ufficio Spese di Giustizia apporrà sul decreto di pagamento l'attestazione "*decreto definitivamente esecutivo in data...*" e procederà a trasmettere il decreto di pagamento esecutivo e i documenti allegati al Funzionario Delegato per il concreto pagamento.
 2) In mancanza del decorso del termine c.d. breve, il decreto di pagamento diventa definitivamente esecutivo decorso il termine di 6 mesi dalla pubblicazione del decreto di pagamento, secondo la disposizione dell'art. 327 c.p.c. così come precisato espressamente dalla Circolare Ministeriale m_dg.DAG.25/07/2026.0153182. U. La pubblicazione del decreto di pagamento deve intendersi adempiuta, alla stregua della sentenza, con il deposito dello stesso presso l'Ufficio Spese di Giustizia, cioè nel momento in cui il P.m., eseguita la sottoscrizione del decreto stesso, lo restituisce all'Ufficio Spese per i successivi adempimenti connessi alla procedura di liquidazione. Ricevuto il decreto di pagamento il Responsabile dell'Ufficio Spese apporrà l'attestazione "decreto depositato dal Pubblico Ministero in data..." ; da tale data decorrerà il termine dei 6 mesi ai fini della definitiva esecutività all'esito della quale il Funzionario responsabile dell'Ufficio Spese di Giustizia apporrà una secondo attestazione "*decreto definitivamente esecutivo per decorso del termine di 6 mesi dalla pubblicazione del decreto di pagamento in data...*" e provvederà a trasmettere il decreto di pagamento esecutivo e i documenti allegati al Funzionario Delegato per il concreto pagamento.
 3) Gli atti di notifica a questa Procura dei decreti di liquidazione dei compensi ai difensori degli indagati/imputati ammessi al gratuito patrocinio al fine di far decorrere il termine breve di 30 giorni sopra indicato verranno riversati nella istituenda casella di P.E.O. patrocinioavvocati.procura.livorno@giustizia.it, al

cui accesso tutti i magistrati dell'ufficio verranno abilitati ai fini dell'eventuale impugnazione del decreto di liquidazione stesso.

Si comunichi ai magistrati, alle loro segreterie e ai funzionari responsabili di tutti gli Uffici di questa Procura (Ricezione Atti, Segreteria Amministrativa, CIT/Liquidazioni, 408/415 bis, Dibattimento, Esecuzione Penale, Casellario Giudiziale)

Stante la rilevanza esterna del presente provvedimento se ne dispone la pubblicazione sul sito Internet della Procura della Repubblica di Livorno

Livorno lì 27 ottobre 2026

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

Maurizio Agnello